

CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di raccolta dei dati di base relative alle indagini statistiche in ambito agricolo per il periodo 2026-2028

ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74

tra

l'Istituto nazionale di statistica (di seguito "Istat"), di seguito denominato Istat, con sede in via Cesare Balbo, n. 16, 00184 Roma, (C.F. 80111810588), rappresentato per la firma del presente atto da _____, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

e

il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola di _____
(di seguito "CAA") XXX, (C.F. n. _____) con sede in via XXX, rappresentato per la firma della presente Convenzione da _____

PREMESSO CHE

- l'Istat, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, può avvalersi dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per lo svolgimento delle attività di raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso;
- i CAA operano nel rispetto del quadro normativo di settore di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, recante la definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle loro attività;
- il Programma statistico nazionale 2023-2025, Aggiornamento 2024-2025 (G.U. Serie Generale n. 296 del 22 dicembre 2025 – Suppl. Ordinario n. 39), nonché il Programma statistico nazionale 2023-2025, Aggiornamento 2025 e il Programma statistico nazionale 2026-2028, in corso di formalizzazione, prevedono lo svolgimento delle seguenti rilevazioni statistiche in ambito agricolo nel periodo 2026-2028:
 - a) per l'edizione 2026, l'Indagine sulla struttura delle aziende agricole (SPA) – IST-02346, svolta in osservanza del Regolamento (UE) 2018/1091 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2914;
 - b) per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee – IST-00192, condotta secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/2379 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli;

c) per l'anno 2028, l'Indagine Multiscopo sulle aziende agricole – IST-02845, inserita nell'ambito del Censimento permanente dell'agricoltura, in osservanza della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 227-237, in materia di censimenti permanenti;

- con deliberazione del Consiglio n. 19/2024 del 6 novembre 2024 è stato adottato in via definitiva il Piano generale del Censimento permanente dell'agricoltura (PGCPA), che disciplina, tra l'altro, il quadro generale del censimento permanente, le relative fonti informative e, nell'ambito del medesimo, l'Indagine sulla struttura delle aziende agricole (SPA) e l'Indagine Multiscopo sulle aziende agricole;
- l'Istat, in qualità di ente del Sistema statistico nazionale, concorre alla produzione e alla diffusione dell'informazione statistica ufficiale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- ai sensi del medesimo decreto legislativo, l'Istat provvede all'esecuzione delle rilevazioni statistiche ad esso affidate e, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di soggetti pubblici e privati mediante rapporti convenzionali;
- con Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di raccolta dati delle indagini statistiche in ambito agricolo per il periodo 2026-2028, l'Istat ha acquisito le manifestazioni di interesse dei CAA operanti ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, prevedendo che, all'esito dell'istruttoria, siano individuati i CAA idonei alla stipula della convenzione sulla base di requisiti oggettivi predeterminati, pubblicata in data
- all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi del predetto Avviso, il CAA [il CAA capofila in nome e per conto dei CAA associati indicati nell'**Allegato 1**] è risultato idoneo alla stipula della presente convenzione;
- la Nota tecnica allegata (**Allegato 2**) alla presente convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale e descrive, in particolare, il perimetro delle indagini, i volumi massimi stimati, le tecniche di rilevazione, il calendario indicativo, gli standard organizzativi e i requisiti tecnici di esecuzione delle attività;
- i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche ufficiali sono coperti dal segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e possono essere utilizzati esclusivamente per fini statistici;
- il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione è disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.4 d.lgs. n. 196/2003);
- il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole si inserisce nel quadro delle forme di collaborazione tecnico-scientifica tra MASAF, ISTAT, Regioni e Province autonome, AGEA, CREA, ISMEA e Ministero della Salute di cui al Protocollo d'intesa Repertorio atto n. 120/CSR del 27 giugno 2024;

CONSIDERATO CHE

- la capillarità territoriale dei CAA, la presenza delle relative sedi operative e la disponibilità dei fascicoli aziendali presso gli stessi depositati costituiscono elementi idonei a supportare, in modo efficiente e uniforme sul territorio, la rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola;
- le attività oggetto della presente convenzione si inseriscono nell'ambito dell'esercizio di funzioni statistiche ufficiali e richiedono, per la loro corretta esecuzione, continuità operativa, uniformità di presidio, affidabilità organizzativa, rispetto del segreto statistico, tutela dei dati personali e costante monitoraggio della qualità delle rilevazioni;
- in ragione della natura pubblicistica delle attività oggetto della convenzione e della competenza dell'Istat rispetto al corretto svolgimento delle operazioni di rilevazione, il rapporto convenzionale richiede specifici standard organizzativi e di servizio, obblighi di formazione, strumenti di monitoraggio e controllo, eventuali misure correttive in caso di disallineamenti;
- la previsione, nella presente convenzione, di obblighi organizzativi puntuali, livelli di servizio, regole di esecuzione, penali e ulteriori strumenti convenzionali di presidio dell'adempimento risponde alla finalità di assicurare un adeguato e uniforme livello del servizio di rilevazione e di tutelare l'interesse pubblico sotteso alla produzione della statistica ufficiale;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, nonché il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2914 della Commissione del 25 novembre 2024 sui dati da presentare per l'anno di riferimento 2026;
- il Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli;
- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e in particolare gli articoli 1, 6-bis, 9 e 15;
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", e in particolare l'articolo 6, comma 1-bis;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- le “Regole deontologiche per i trattamenti di dati personali effettuati a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.4 al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la deliberazione del Consiglio dell’Istat n. 19/2024 del 6 novembre 2024, recante l’adozione definitiva del Piano generale del Censimento permanente dell’agricoltura (PGCPA);
- l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni con i CAA, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di raccolta dati delle indagini statistiche in ambito agricolo per il periodo 2026-2028;
- la Nota tecnica allegata alla presente convenzione e parte integrante della stessa;
- [eventuale: il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al CAA capofila, in caso di partecipazione in forma associata];

Tutto ciò premesso, considerato e visto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1. Le premesse, la Nota tecnica e gli ulteriori allegati richiamati nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - **Istat**: l’Istituto nazionale di statistica;
 - **CAA**: il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, costituito ai sensi della normativa vigente e riconosciuto con provvedimento regionale, parte della presente convenzione;
 - **Associazione di CAA**: la partecipazione in forma associata di due o più CAA ai fini della stipula e dell’esecuzione della presente convenzione, secondo quanto previsto dall’avviso e dal mandato conferito al CAA capofila;
 - **CAA capofila**: il CAA individuato, in caso di partecipazione in forma associata, quale referente unico nei rapporti con l’Istat e mandatario con rappresentanza degli altri CAA associati ai fini della stipula e dell’esecuzione della convenzione;
 - **CAA associati**: i CAA che partecipano in forma associata alla presente convenzione per il tramite del CAA capofila;

- **Sede operativa:** la sede del CAA utilizzata per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, risultante dal Piano operativo e conforme alla disciplina vigente;
- **Società di servizi:** la società di cui il CAA può avvalersi esclusivamente nei limiti dell'articolo 17 del D.M. 21 febbraio 2024 e secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
- **Operatori CAA:** i soggetti individuati e impiegati dal CAA nell'ambito della propria organizzazione operativa per lo svolgimento delle attività di rilevazione oggetto della presente convenzione, anche se appositamente reclutati a tal fine, nonché, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione; i soggetti impiegati dalle società di servizi di cui all'articolo 17 del D.M. 21 febbraio 2024, in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione, dalla Nota tecnica e dalle istruzioni operative dell'Istat, e abilitati ai sistemi di gestione secondo le modalità definite dall'Istat;
- **Fascicolo aziendale:** il fascicolo depositato presso il CAA, rilevante ai fini della verifica dei requisiti di accesso e dell'assegnazione delle unità del campione secondo quanto previsto dall'avviso, dalla Nota tecnica e dalla presente convenzione;
- **Piano di avvio della rilevazione:** il documento operativo predisposto dall'Istat, contenente il calendario definitivo, le principali milestone, le liste delle unità assegnate e le ulteriori istruzioni operative necessarie;
- **Piano operativo:** il documento operativo con il quale, per ciascuna rilevazione/annualità, il CAA definisce l'organizzazione e la distribuzione delle attività di rilevazione tra le sedi operative e le risorse impiegate;
- **Nota tecnica:** il documento allegato alla presente convenzione che descrive il perimetro delle indagini, i volumi massimi stimati, le tecniche di rilevazione, il calendario indicativo, gli standard organizzativi e i requisiti tecnici di esecuzione del servizio;
- **Sistema di monitoraggio:** l'insieme degli strumenti e delle funzionalità informatiche messi a disposizione dall'Istat per il monitoraggio dell'avanzamento delle attività, della qualità dei dati raccolti e del rispetto degli standard di servizio;
- **Referente di esecuzione:** il soggetto individuato dall'Istat quale punto di coordinamento tecnico-operativo del rapporto convenzionale;
- **Cronoprogramma operativo:** il calendario di dettaglio delle attività e delle relative scadenze, trasmesso dall'Istat con il Piano di avvio della rilevazione o condiviso tra le Parti in attuazione della presente convenzione;
- **Unità assegnate:** le aziende agricole attribuite al CAA ai fini della rilevazione, sulla base dei fascicoli aziendali depositati e secondo quanto previsto dalla Nota tecnica e dal Piano di avvio della rilevazione;
- **Corrispettivo di riferimento della singola indagine:** il corrispettivo effettivamente maturato dal CAA convenzionato, al netto dell'IVA, in relazione alle attività concretamente svolte, alle unità assegnate dall'Istat e ai valori unitari previsti dalla convenzione, utilizzato ai fini dell'applicazione delle penali;
- **Garanzia convenzionale:** la garanzia fideiussoria a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, ivi compreso il pagamento delle penali

eventualmente applicate, la restituzione di somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni;

- **Sistema di gestione e di monitoraggio (SGI)**: la piattaforma informatica utilizzata dall'Istat per gestire le varie fasi delle rilevazioni statistiche.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione disciplina l'affidamento ai CAA delle attività di raccolta dei dati di base relative alle indagini statistiche in ambito agricolo per il periodo 2026-2028 individuate nella Nota tecnica, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla medesima Nota tecnica e dalle istruzioni operative dell'Istat. Le attività si articolano, per ciascuna indagine/annualità, nelle seguenti fasi:
 - a) fase preparatoria, comprendente la predisposizione delle misure organizzative e tecnico-operative necessarie all'avvio della rilevazione, l'individuazione e organizzazione delle risorse, la formazione del personale, la predisposizione del Piano operativo e ogni altro adempimento preliminare richiesto dalla convenzione e dalla Nota tecnica. La fase preparatoria decorre dalla ricezione del Piano di avvio della rilevazione trasmesso dall'Istat e si conclude con la piena operatività della rete entro la data di avvio della singola rilevazione. La relativa durata è definita nel Piano di avvio della rilevazione e non è superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
 - b) fase di rilevazione, comprendente lo svolgimento delle attività di contatto, intervista, registrazione degli esiti e ogni altra attività connessa alla raccolta dei dati di base secondo il Piano di avvio della rilevazione, il calendario, il cronoprogramma operativo e le modalità stabilite dall'Istat.
2. Le unità del campione sono assegnate ai CAA convenzionati attraverso il Piano di avvio della rilevazione, che definisce il perimetro delle unità assegnate. Le unità assegnate non possono essere sostituite autonomamente dal CAA con altre unità. Ogni eventuale variazione del perimetro delle unità assegnate è rimessa alle determinazioni dell'Istat, secondo quanto previsto dal Piano di avvio della rilevazione, dalla Nota tecnica e dalle istruzioni operative. La distribuzione operativa delle attività tra sedi e risorse è definita dal CAA nel Piano operativo sulla base dei fascicoli aziendali presso di essi depositati. Le unità non assegnate ai CAA convenzionati sono gestite esclusivamente con tecnica CAWI, secondo quanto previsto dalla Nota tecnica.
3. L'eventuale introduzione di moduli sperimentali nell'ambito delle indagini oggetto della presente convenzione è definita d'intesa tra le Parti secondo modalità e tempistiche compatibili con il rispetto dei tempi, degli standard qualitativi e degli obblighi di rilevazione. Qualora tali moduli comportino un incremento significativo del carico di lavoro, le Parti possono ridefinire il corrispettivo mediante apposito addendum, secondo le previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, della presente convenzione.

Art. 3 – Attività e obblighi specifici delle Parti

1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza concernenti le rilevazioni oggetto della presente convenzione secondo quanto previsto dalla convenzione medesima, dalla Nota tecnica, dal Piano di avvio della rilevazione, dal Piano operativo e dalle istruzioni operative dell'Istat.

2. Il CAA convenzionato, ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, il CAA capofila per conto dei CAA associati, esegue le attività di raccolta dei dati di base attraverso le sedi operative indicate nel Piano operativo e ne assicura il coordinamento organizzativo e funzionale per tutta la durata della convenzione.
3. La partecipazione del CAA o dell'Associazione di CAA alla presente convenzione comporta, di regola, l'impiego nelle attività di rilevazione di tutte le sedi operative dichiarate in sede di manifestazione di interesse e confermate nel Piano operativo, nonché, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione, delle eventuali società di servizi di cui all'articolo 17 del D.M. 21 febbraio 2024, purché preventivamente indicate nel Piano operativo o successivamente comunicate e approvate dall'Istat e che garantiscano l'adeguatezza della copertura territoriale.
4. È fatto divieto al CAA di affidare, in qualsiasi forma, a soggetti terzi estranei alla propria organizzazione le attività di contatto, intervista e gestione operativa delle rilevazioni disciplinate dalla presente convenzione, ferma restando la facoltà di avvalersi esclusivamente delle proprie sedi operative e delle società di servizi di cui al precedente comma 3.

Art. 4 – Requisiti dei CAA

1. Il CAA convenzionato, singolarmente o in forma associata, deve possedere e mantenere, per tutta la durata della presente convenzione, i requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dalla normativa vigente di settore, e in particolare dal decreto legislativo n. 74/2018 e dal D.M. 21 febbraio 2024.
2. Restano disciplinati dall'Avviso e dai relativi allegati i requisiti minimi di adesione alla manifestazione di interesse, ivi compresi quelli basati sul numero di fascicoli depositati presso il singolo CAA o, in caso di partecipazione in forma associata, presso l'insieme dei CAA associati.
3. Il CAA si impegna a soddisfare, entro i termini previsti dalla presente convenzione, gli ulteriori requisiti tecnico-organizzativi necessari per l'esecuzione delle attività di raccolta dei dati di base, secondo quanto previsto dalla Nota tecnica, dal Piano di avvio della rilevazione e dalle istruzioni operative dell'Istat.
4. In particolare, il CAA deve garantire, per ciascuna rilevazione, per ciascuna sede operativa indicata nel Piano operativo, ivi comprese le eventuali sedi afferenti alle società di servizi di cui si avvale:
 - a) la disponibilità dei locali, delle apparecchiature, delle connessioni, dei materiali e degli ulteriori strumenti necessari allo svolgimento delle attività affidate;
 - b) la disponibilità dei fascicoli aziendali utilizzabili a supporto delle attività di contatto;
 - c) la presenza del personale necessario allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dalla Nota tecnica;
 - d) almeno una postazione di lavoro adeguata per ciascun operatore dedicato alle attività di rilevazione, dotata di PC in rete, collegamento internet e linea telefonica, nonché la strumentazione ulteriore prevista dalla Nota tecnica e dal successivo comma 6.
5. Ciascuna sede operativa indicata nel Piano operativo deve garantire, per l'intera durata della rilevazione, un'apertura minima di 2 (due) giorni a settimana e un orario giornaliero minimo di 5 (cinque) ore. Gli orari di apertura devono essere comunicati all'Istat e resi conoscibili alle unità di

rilevazione. L'Istat si riserva di concordare eventuali variazioni ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività.

6. Il CAA assicura inoltre, secondo quanto previsto dalla Nota tecnica:

a) la disponibilità, presso ciascuna sede operativa, di adeguata dotazione informatica per lo svolgimento delle interviste presso la sede;

b) la disponibilità, ove necessario, di strumentazione portatile idonea allo svolgimento di interviste al di fuori della sede operativa, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati;

c) ogni ulteriore presidio organizzativo e logistico necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di rilevazione.

Art. 5 – Requisiti dei Referenti e degli Operatori dei CAA

1. Il CAA convenzionato, ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, il CAA capofila, assicura per ciascuna indagine/annualità la disponibilità delle figure professionali indicate nella Nota tecnica e, in particolare:

a) un coordinatore nazionale;

b) una figura di supporto al coordinatore nazionale per ciascuna regione in cui sono presenti sedi operative;

c) un referente per ciascuna sede operativa indicata nel Piano operativo;

d) almeno un operatore per le interviste per ciascuna sede operativa.

2. I referenti e gli operatori impiegati dal CAA devono possedere e mantenere per tutta la durata della convenzione requisiti professionali coerenti con le attività oggetto della presente convenzione e i requisiti previsti dall'articolo 12 del D.M. 21 febbraio 2024. Tali requisiti devono essere posseduti anche dal personale eventualmente reclutato dal CAA o dalle società di servizi di cui all'articolo 17 del medesimo decreto per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Resta fermo che, ai fini dello svolgimento delle attività di rilevazione oggetto della presente convenzione, possono effettuare interviste esclusivamente gli operatori che abbiano completato la formazione prevista dalla Nota tecnica, superato il test di idoneità ed ottenuto l'abilitazione ai sistemi da parte dell'Istat. L'Istat si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei requisiti richiesti, nonché di chiedere la sostituzione dei referenti o degli operatori risultati privi dei requisiti prescritti o non conformi a quanto previsto dalla presente convenzione.

3. Il referente di ciascuna sede operativa assicura il presidio organizzativo delle attività assegnate alla sede, il raccordo con il coordinamento del CAA e con l'Istat, nonché il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione, monitoraggio e aggiornamento delle informazioni richieste dalla convenzione, dalla Nota tecnica e dalle istruzioni operative dell'Istat.

4. Il CAA è tenuto a comunicare preventivamente all'Istat ogni variazione riguardante coordinatori, figure di supporto, referenti e operatori, nonché a trasmettere, secondo le modalità e nei termini indicati dall'Istat, l'elenco aggiornato dei nominativi, con indicazione del ruolo e della sede di attività, nell'ambito del Piano operativo o dei suoi successivi aggiornamenti.

5. L'Istat si riserva di verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti dichiarati dal CAA in relazione ai referenti e agli operatori, nonché la correttezza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere, incomplete o non coerenti con i requisiti richiesti, l'Istat può chiedere la sostituzione del referente o dell'operatore interessato, ferma restando ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge e dalla presente convenzione.
6. L'impiego di operatori non formati, non risultati idonei o non abilitati ai sistemi comporta le conseguenze previste dalla presente convenzione, ivi compresa, la non riconoscibilità ai fini del corrispettivo delle interviste effettuate e l'applicazione delle ulteriori misure convenzionali.

Art. 6 – Impegni dei CAA

1. Per le finalità della presente convenzione, il CAA convenzionato, ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, il CAA capofila per conto dei CAA associati, si impegna a organizzare e rendere operativa, per ciascuna indagine/annualità, la rete di rilevazione secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla Nota tecnica, dal Piano di avvio della rilevazione, dal Piano operativo e dalle istruzioni operative dell'Istat.
2. A tal fine, il CAA si impegna a:
 - a) costituire un Ufficio di coordinamento nazionale del CAA, quale presidio organizzativo e funzionale della rete di rilevazione, designando il coordinatore nazionale e le figure di supporto al coordinatore nazionale per ciascuna regione in cui sono presenti sedi operative;
 - b) costituire un Ufficio CAA presso ciascuna sede operativa indicata nel Piano operativo, designando il relativo referente e gli operatori addetti alle attività di rilevazione;
 - c) assicurare, prima della stipula e per tutta la durata della convenzione, la tempestiva comunicazione all'Istat di ogni variazione riguardante le sedi operative, le eventuali società di servizi, i referenti e gli operatori impiegati.
3. L'Ufficio di coordinamento nazionale del CAA assicura, per tutta la durata della convenzione:
 - a) il coordinamento delle sedi operative impegnate nelle rilevazioni;
 - b) la raccolta e la gestione delle criticità segnalate dalle sedi operative e il raccordo con l'Istat;
 - c) il presidio sull'avanzamento delle attività e l'adozione delle misure organizzative necessarie a garantirne il regolare svolgimento, in conformità alle comunicazioni e istruzioni dell'Istat;
 - d) il corretto utilizzo dei sistemi di gestione e monitoraggio (SGI) messi a disposizione dall'Istat per tutte le operazioni di competenza;
 - e) il supporto all'organizzazione della formazione interna della rete secondo il modello formativo previsto dalla Nota tecnica.
4. Gli Uffici CAA, per il tramite dei rispettivi referenti e operatori, si impegnano a:
 - a) partecipare alle attività formative previste dall'Istat e assicurare che gli operatori completino il percorso formativo, risultino idonei e siano abilitati prima dell'avvio delle interviste;
 - b) utilizzare i sistemi di gestione e acquisizione dati messi a disposizione dall'Istat (SGI) per tutte le attività di competenza, inserendo anche le informazioni relative alla struttura e al personale adibito alle attività di rilevazione;

- c) effettuare contatti con tutte le unità assegnate per l'intero periodo di rilevazione, secondo le modalità, i tempi e le tecniche previste dalla Nota tecnica e dalle istruzioni operative dell'Istat;
 - d) svolgere le interviste CAPI esclusivamente tramite operatori formati, risultati idonei e abilitati ai sistemi, utilizzando il questionario elettronico e i supporti informatici messi a disposizione dall'Istat esclusivamente presso le sedi CAA riconosciute;
 - e) registrare nel sistema gli esiti dei tentativi di contatto, gli appuntamenti e gli esiti definitivi secondo le regole impartite dall'Istat;
 - f) qualora il rispondente ne faccia richiesta, rilasciare una ricevuta di avvenuta compilazione del questionario predisposta dal sistema informativo Istat. Tale ricevuta potrà essere consegnata in formato cartaceo o digitale;
 - g) segnalare tempestivamente al coordinamento nazionale del CAA e all'Istat eventuali criticità che possano incidere sul regolare svolgimento delle rilevazioni;
 - h) uniformarsi alle istruzioni tecniche, organizzative e metodologiche comunicate dall'Istat e agevolare verifiche, controlli e sopralluoghi del personale Istat.
5. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del Piano di avvio della rilevazione contenente le liste delle unità assegnate, il calendario definitivo e le principali milestone relative alla singola indagine/annualità, il CAA trasmette all'Istat il Piano operativo, redatto secondo il fac-simile allegato alla presente convenzione (**Allegato A**), contenente l'organizzazione esecutiva delle attività di rilevazione e le misure tecnico-organizzative adottate per il corretto svolgimento del servizio.
 6. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del Piano operativo, l'Istat, per il tramite del Referente di esecuzione, ne comunica per iscritto l'approvazione ovvero le eventuali richieste di integrazione o adeguamento. In tal caso, il CAA convenzionato ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, il CAA capofila, trasmette il Piano operativo aggiornato entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; l'Istat comunica l'esito finale entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi. Fino all'approvazione del Piano operativo, restano ferme le attività preparatorie già avviate sulla base del Piano di avvio della rilevazione e delle istruzioni impartite dall'Istat, per quanto compatibili.
 7. Entro 10 (dieci) giorni antecedenti l'avvio della singola rilevazione, il CAA trasmette all'Istat una Dichiarazione sullo stato di attuazione del Piano operativo (**Allegato B**), attestando il livello di predisposizione delle misure organizzative e tecniche ivi previste e la piena operatività, o comunque il grado di avanzamento, della rete ai fini dell'avvio della rilevazione.
 8. Qualora dal monitoraggio emerga una situazione di mancata o insufficiente attivazione di uno o più CAA associati o di una o più sedi operative, il CAA capofila adotta tempestivamente le necessarie misure correttive interne e ne dà comunicazione all'Istat entro 5 (cinque) giorni dalla segnalazione o dalla rilevazione della criticità.
 9. Le misure correttive di cui al precedente comma sono definite dal CAA capofila nell'ambito della propria autonomia organizzativa, fermo restando il criterio di assegnazione delle unità sulla base dei fascicoli, di quanto previsto dal Piano operativo e dalle ulteriori determinazioni dell'Istat ai sensi della presente convenzione.

- 10.** L'operatore del CAA che sia titolare o legale rappresentante di un'azienda agricola coinvolta nella rilevazione potrà partecipare esclusivamente mediante compilazione autonoma del questionario in modalità CAWI.

Art. 7 – Impegni dell'Istat

- 1.** Per le finalità della presente convenzione, l'Istat assicura il coordinamento tecnico-operativo, il supporto metodologico e organizzativo e il monitoraggio delle attività di raccolta dei dati di base affidate al CAA, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla Nota tecnica, dal Piano di avvio della rilevazione e dalle ulteriori istruzioni operative impartite nel corso dell'esecuzione.
- 2.** In particolare, l'Istat si impegna a:
- a) mettere a disposizione del CAA i sistemi di acquisizione e gestione delle rilevazioni (SGI), gli strumenti di monitoraggio e la relativa reportistica, nonché i materiali tecnici e operativi necessari allo svolgimento delle attività;
 - b) predisporre e trasmettere alle unità di rilevazione, per ciascuna indagine, la lettera informativa a firma del Presidente al fine di renderle edotte sulle modalità di svolgimento della rilevazione;
 - c) organizzare la formazione centralizzata dei referenti del CAA secondo quanto previsto dalla Nota tecnica, predisporre i materiali formativi e rendere disponibili i supporti didattici necessari allo svolgimento della formazione a cascata;
 - d) predisporre e trasmettere al CAA, con congruo anticipo rispetto all'avvio di ciascuna rilevazione, il Piano di avvio della rilevazione, contenente il calendario definitivo, le principali milestone operative, le liste delle unità assegnate e le ulteriori istruzioni tecniche e organizzative necessarie per la corretta esecuzione delle attività;
 - e) approvare il Piano operativo secondo quanto disposto dal precedente articolo 6, comma 6;
 - f) assicurare supporto ai rispondenti per tutta la durata delle indagini, anche mediante numero verde con operatore e strumenti di assistenza dedicati;
 - g) monitorare l'andamento delle attività, verificare il rispetto del cronoprogramma operativo, delle milestone, degli standard qualitativi e delle corrette modalità di raccolta dei dati, anche tramite il sistema di monitoraggio, nonché l'effettiva sostenibilità del carico di lavoro definito nel Piano operativo;
 - h) effettuare controlli di qualità sul contenuto delle interviste e verifiche a campione sugli esiti registrati dal CAA nei sistemi di gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
 - i) adottare, ove necessario, comunicazioni tecniche, istruzioni attuative, richieste di chiarimento e misure correttive finalizzate al regolare svolgimento delle rilevazioni.

Art. 8 – Garanzia assicurativa e responsabilità del CAA

- 1.** Il CAA convenzionato si impegna a possedere e mantenere, per tutta la durata della presente convenzione, la copertura assicurativa per la responsabilità civile prevista dalla normativa di settore applicabile ai CAA, ivi compreso quanto previsto dal D.M. 21 febbraio 2024.

2. Il CAA risponde dei danni diretti e indiretti cagionati, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, all'Istat, ai rispondenti o a terzi, ove derivanti da fatto, omissione, negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle disposizioni convenzionali, delle istruzioni impartite dall'Istat o della normativa applicabile.
3. In caso di partecipazione in forma associata, nonché qualora il CAA si avvalga di società di servizi nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione, resta ferma la piena responsabilità del CAA convenzionato, ovvero del CAA capofila nei rapporti con l'Istat, per il corretto svolgimento delle attività e per i danni eventualmente cagionati nell'esecuzione della convenzione.
4. Il CAA è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istat ogni circostanza che comporti riduzione, sospensione, modifica rilevante o cessazione della copertura assicurativa, nonché ogni evento che possa incidere sul mantenimento dei requisiti di garanzia richiesti dalla normativa di settore.
5. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le responsabilità del CAA derivanti dalla presente convenzione, dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, di segreto statistico e di corretto svolgimento delle attività di rilevazione.
6. Il CAA si impegna a tenere indenne e manlevare l'Istat da pretese, azioni, domande o richieste risarcitorie avanzate da terzi in relazione a danni derivanti da fatto, omissione o inadempimento imputabili al CAA, ai CAA associati, alle sedi operative, alle società di servizi o al personale impiegato nell'esecuzione della presente convenzione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave dell'Istat.
7. In caso di partecipazione in forma associata, ciascun CAA associato deve possedere e mantenere per tutta la durata della convenzione la copertura assicurativa prevista dalla normativa di settore.

Art. 9 – Segreto statistico e protezione dei dati personali

1. I dati raccolti per lo svolgimento delle indagini statistiche in ambito agricolo oggetto della presente convenzione sono tutelati dal segreto statistico, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le attività delle indagini di cui al comma 1 che richiedono il trattamento di dati personali sono realizzate, inoltre, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003 e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003).
3. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 2 è l'Istat.
4. Per le operazioni di trattamento dei dati personali di cui al comma 2 effettuate dal CAA, per conto dell'Istat, in esecuzione della presente convenzione, l'Istituto designa il CAA convenzionato ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, il CAA capofila, responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
5. I rapporti tra l'Istat e il CAA, in qualità, rispettivamente, di titolare e di responsabile del trattamento, sono disciplinati dall'atto di designazione allegato (**Allegato C**), in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10 – Aspetti finanziari

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 6, l'Istat riconosce al CAA convenzionato ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, al CAA capofila, i corrispettivi determinati secondo i criteri, i valori unitari e le modalità previsti dal presente articolo, in coerenza con la determinazione n. DAC/____ del ____ 2026, attuativa sotto il profilo finanziario. In particolare, gli importi fissi, qualora previsti, e quelli variabili, saranno erogati dall'Istat a conclusione e a saldo di ciascuna indagine/annualità di indagine ed entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previo attestato di regolare esecuzione rilasciato dal Referente di esecuzione e del nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'Istat e a seguito dall'emissione di apposita regolare fattura elettronica emessa da parte del CAA convenzionato o, in caso di partecipazione in forma associata, da parte del CAA capofila.
2. In caso di associazione tra CAA, i suddetti importi verranno erogati esclusivamente al CAA capofila, il quale dovrà provvedere alla relativa ripartizione tra i CAA che partecipano all'associazione secondo modalità e termini interni all'associazione. In tal caso il CAA capofila esonera l'Istat da ogni controversia in ordine al versamento degli importi dovuti ai CAA che partecipano all'associazione.
3. Le unità e il relativo perimetro di attività affidato al CAA convenzionato ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, al CAA capofila, sono definiti dall'Istat, per ciascuna indagine e annualità, mediante il Piano di avvio della rilevazione, in coerenza con i fascicoli depositati, con il fabbisogno della rilevazione e nei limiti dell'importo massimo complessivo stimato. Il corrispettivo effettivamente dovuto è determinato a consuntivo sulla base delle attività svolte e delle unità assegnate, secondo i valori unitari previsti dalla presente convenzione. La numerosità delle unità e l'importo teorico riferibile a ciascuna indagine/annualità, come risultanti dal relativo Piano di avvio della rilevazione, hanno natura programmatica e non determinano di per sé il diritto al riconoscimento del corrispettivo, che resta subordinato alla regolare esecuzione delle prestazioni e alle verifiche previste dalla convenzione.
4. L'Istat assegna le unità e il relativo perimetro di attività, pari a [numerosità totale rif. Piano di avvio della rilevazione], di cui:
 - [numerosità totale SPA] per l'**Indagine sulla struttura delle aziende agricole (SPA)**, edizione 2026;
 - [numerosità totale SEM] per l'**Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee**, anni 2026, 2027 e 2028;
 - [numerosità totale MULTISCOPO] per l'**Indagine Multiscopo sulle aziende agricole**, anno 2028.L'importo massimo complessivo stimato della convenzione, riferito all'intero triennio e a tutte le indagini/annualità ricomprese, è pari a euro ..., al netto dell'IVA.
5. Per lo svolgimento delle attività, l'Istat corrisponderà gli importi unitari (IVA esclusa) di seguito indicati:
 - a. *in relazione all'indagine sulla Struttura delle aziende agricole*
 - Costo unitario intervista completa CAPI: € 35,00;

- Costo unitario per l'attività di accertamento dei dati anagrafici e la conseguente registrazione di un set minimo di informazioni relative alle aziende agricole che subentrano ad aziende cessate o trasformate: € 5,00;
 - Contributo fisso per ciascun fascicolo depositato presso il CAA relativo alle unità del campione assegnato: € 2,00;
 - Importo fisso, a titolo di contributo forfettario, per ciascun coordinatore nazionale e figura di supporto al coordinatore nazionale che partecipi alla formazione in presenza organizzata presso l'Istat, esclusivamente ove abbia residenza o sede di lavoro al di fuori del Comune di Roma e previa effettiva partecipazione alle intere giornate formative risultante dai registri: € 120,00 giornalieri.
- b. *in relazione all'indagine sulle Intenzioni di semina di alcune colture erbacee*
- Costo unitario intervista completa CAPI è di € 20,00.
- c. *in relazione all'indagine Multiscopo Agricoltura*
- Costo unitario intervista completa CAPI è di € 25,00;
 - Importo fisso, a titolo di contributo forfettario, per ciascun coordinatore nazionale e figura di supporto al coordinatore nazionale che partecipi alla formazione in presenza organizzata presso l'Istat, esclusivamente ove abbia residenza o sede di lavoro al di fuori del Comune di Roma e previa effettiva partecipazione alle intere giornate formative risultante dai registri: € 120,00 giornalieri.
6. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, il CAA dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:
- a) entro 5 (cinque) giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, il CAA dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: affariamministrativi@postacert.istat.it) all'Istat, in particolare alla Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (d'ora in poi DCAP) e al Referente di esecuzione, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e dell'indagine/annualità di riferimento con il relativo importo che verrà successivamente fatturato;
- b) entro i successivi 20 (venti) giorni dalla ricezione del preavviso di fattura, il Referente di esecuzione dovrà avviare, in contraddittorio con il CAA convenzionato ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, con il CAA capofila, le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura, comunicando formalmente l'esito alla DCAP;
- c) entro i successivi 10 (dieci) giorni il Referente di esecuzione provvederà a comunicare alla DCAP l'esito della verifica di conformità in contraddittorio;
- d) nei successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP provvederà a comunicare via posta elettronica certificata le risultanze al CAA convenzionato o, in caso di partecipazione in forma associata, al CAA capofila, che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni convenzionali. In caso di esito negativo risultante dalla verifica di conformità in contraddittorio, il CAA convenzionato o il CAA capofila non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'Istat.
7. Gli importi liquidabili sono determinati al netto delle eventuali penali applicate, delle somme non riconoscibili ai fini del corrispettivo e di ogni altra decurtazione prevista dalla convenzione.
8. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, il CAA convenzionato o, in caso di partecipazione in forma associata, il CAA capofila potrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e

dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013.

9. Il CAA convenzionato o, in caso di partecipazione in forma associata, il CAA capofila opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo al termine della convenzione in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità in contraddittorio e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 – 00184 ROMA, Servizio Ragioneria – C.F. 80111810588, P.I. 02124831005 e dovranno essere emesse nel formato standardizzato di fattura (formato .xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013 ed essere inoltrate all'Istat tramite l'apposito il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, avendo cura di inserire il codice univoco (codice IPA **KJBNQY**).

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY

Nome dell'Ufficio: Servizio Ragioneria

Codice fiscale del servizio di F.E.: 80111810588

Ultima data validazione del codice fiscale: 07/07/2014

Data di avvio del servizio: 31/03/2015

Regione dell'Ufficio: Lazio

Provincia dell'Ufficio: RM

Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Al fine di garantire la riconducibilità della fattura alla presente convenzione, le fatture elettroniche emesse verso l'Istat dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti riferimenti:

- il numero di Repertorio e la data della presente convenzione;
- il riferimento al competente Ufficio Istat: DCAP;
- la seguente prenotazione di budget: n. _____;
- il seguente ordinativo: n. _____;
- l'oggetto della fattura;
- indagine di riferimento e il periodo di riferimento della prestazione;
- l'indicazione delle quantità e della tipologia di prestazioni/interviste fatturate e il relativo prezzo;
- l'indicazione dell'aliquota IVA.

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura "IVA – Split payment".

10. Il CAA convenzionato o il CAA capofila prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'Istat non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e il CAA convenzionato o il CAA capofila nulla potrà pretendere per tale inosservanza.
11. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'Istat, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia

delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, il termine di 30 (trenta) giorni decorre se la preventiva verifica di conformità in contraddittorio è stata completata.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del corrispettivo convenzionale, i CAA potranno ritardare o sospendere le prestazioni previste nella presente convenzione. Qualora i CAA si rendessero inadempienti a tale obbligo, la convenzione potrà essere risolta di diritto dall'Istat mediante recesso unilaterale. I CAA assumono direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.
13. La presente convenzione è sottoposta a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'articolo 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
14. I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, dovranno essere disposti mediante bonifico sul c/c bancario o postale indicato nella apposita dichiarazione resa dal CAA o dall'Associazione di CAA al momento della stipula della presente convenzione. I soggetti delegati a operare sul suddetto c/c bancario o postale saranno quelli indicati nella dichiarazione medesima.
15. Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopra indicati dovrà essere comunicata all'Istat a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 11 – Obbligo di riservatezza e divieto di utilizzo per finalità ulteriori

1. Il CAA convenzionato, il CAA capofila, i CAA associati, le eventuali società di servizi di cui all'articolo 17 del D.M. 21 febbraio 2024, nonché i rispettivi referenti, operatori e ogni altro soggetto autorizzato a operare nell'ambito della presente convenzione, sono tenuti a utilizzare i dati, le informazioni, i documenti, gli esiti, le credenziali di accesso ai sistemi e ogni altro elemento conosciuto o acquisito in ragione dell'esecuzione della convenzione esclusivamente per le finalità di rilevazione statistica e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua esecuzione.
2. È fatto espresso divieto ai soggetti di cui al comma 1 di utilizzare, conservare, estrarre, riprodurre, comunicare, diffondere o comunque reimpiegare, per finalità proprie o di terzi, i dati e le informazioni raccolti o di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della presente convenzione, ivi compreso il loro utilizzo per attività amministrative, istruttorie, commerciali, associative o professionali del CAA diverse da quelle previste dalla convenzione medesima.
3. I dati raccolti in esecuzione della presente convenzione non possono essere in alcun modo trasferiti nei sistemi informativi del CAA o delle società di servizi, né utilizzati per l'aggiornamento di fascicoli, pratiche o altri procedimenti, salvo quanto strettamente necessario per gli adempimenti tecnici previsti dalla convenzione e dalle istruzioni impartite dall'Istat.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo si aggiungono a quelli derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico e di riservatezza, e permangono anche dopo la cessazione, a qualsiasi titolo, della presente convenzione.
5. Il CAA assicura che gli obblighi di cui al presente articolo siano portati a conoscenza di tutti i soggetti impiegati nell'esecuzione della convenzione e che i medesimi si conformino alle istruzioni impartite dall'Istat in materia di riservatezza, corretto utilizzo dei sistemi e protezione delle informazioni.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione delle misure previste dalla presente convenzione, ivi compresa, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto, fatti salvi ogni ulteriore profilo di responsabilità civile, penale e amministrativa e il risarcimento del danno.
7. Il CAA assicura, per quanto applicabile alla propria organizzazione, il rispetto della disciplina vigente in materia di segnalazione di illeciti e tutela del segnalante, adottando le misure organizzative eventualmente necessarie e cooperando con l'Istat in caso di segnalazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione. Resta fermo che eventuali condotte illecite o irregolari rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione sono valutate dall'Istat ai fini dei controlli e delle ulteriori misure previste dalla convenzione.

Art. 12 – Durata della convenzione e calendario delle rilevazioni

1. La presente convenzione ha durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data dell'approvazione del primo Piano operativo, con riferimento alle annualità di indagine 2026-2028, senza possibilità di rinnovo tacito.
2. Le date indicate nella Nota tecnica e nella documentazione allegata hanno carattere indicativo e programmatico. Le date effettive di avvio, i termini della fase preparatoria e la conclusione di ciascuna rilevazione sono stabiliti dall'Istat nel Piano di avvio della rilevazione, trasmesso con congruo anticipo rispetto all'avvio della singola indagine.
3. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, residuino attività già avviate, adempimenti di chiusura, verifiche, controlli di qualità, liquidazioni o operazioni strettamente necessarie al completamento delle rilevazioni comprese nel periodo convenzionale, l'Istat può disporre, con apposito atto e per il tempo strettamente necessario, una proroga tecnica della convenzione alle medesime condizioni, senza che ciò comporti rinnovo del rapporto o affidamento di nuove annualità ulteriori rispetto a quelle previste.
4. Alla scadenza della presente convenzione, l'Istat si riserva di valutare l'avvio di nuove procedure per eventuali ulteriori cicli di indagine, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 13 – Controlli e verifiche

1. L'Istat si riserva di effettuare, in ogni fase dell'esecuzione convenzionale, controlli e verifiche sul corretto svolgimento delle attività affidate al CAA, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sul mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di settore, dalla presente convenzione, dalla Nota tecnica e dall'avviso, nonché sul rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti ai fini della stipula e dell'esecuzione del rapporto.
2. I controlli di cui al comma 1 possono riguardare, in particolare:
 - a) il mantenimento dell'efficacia del riconoscimento regionale del CAA e dei requisiti di garanzia e funzionamento richiamati nell'articolo 4 della presente convenzione e nell'Avviso;
 - b) la completezza, la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e della documentazione rese dal CAA ai fini della stipula e dell'esecuzione della convenzione, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente convenzione, dall'Avviso e dai relativi allegati;

- c) la conformità del Piano operativo e del relativo stato di attuazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 6, dal Piano di avvio della rilevazione di cui all'articolo 7, nonché dalla Nota tecnica;
- d) il rispetto delle modalità di svolgimento delle interviste e delle prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della Nota tecnica e degli articoli 6 e 11 della presente convenzione;
- e) il rispetto degli obblighi di monitoraggio, dell'aggiornamento delle informazioni nel sistema di monitoraggio, dei tassi di completezza intermedi e finali e delle eventuali azioni di recupero, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3 della Nota tecnica;
- f) il rispetto del cronoprogramma operativo, delle milestone e delle tempistiche operative previste dal Piano di avvio della rilevazione, dal Piano operativo e dal paragrafo 2.4 della Nota tecnica;
- g) il corretto impiego dei referenti, degli operatori e delle eventuali società di servizi, nonché il rispetto delle regole su formazione, idoneità e abilitazione, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente convenzione e dal paragrafo 2.5 della Nota tecnica;
- h) il rispetto degli obblighi di riservatezza e del divieto di utilizzo dei dati per finalità ulteriori, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della presente convenzione.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Istat può chiedere al CAA chiarimenti, documenti, integrazioni, aggiornamenti del Piano operativo, evidenze organizzative e ogni altra informazione utile alla verifica della corretta esecuzione delle attività. Il CAA è tenuto a riscontrare le richieste dell'Istat entro il termine assegnato.
4. L'Istat può effettuare verifiche documentali, controlli da remoto, accessi e sopralluoghi presso le sedi operative indicate nel Piano operativo, nonché verifiche sui sistemi di gestione e monitoraggio utilizzati per le rilevazioni.
5. Durante lo svolgimento delle rilevazioni, l'Istat può altresì effettuare controlli a campione mediante ricontatto delle aziende intervistate e verifiche mirate sugli esiti definitivi registrati dal CAA nel sistema di gestione, anche a seguito di anomalie emerse dal monitoraggio o di segnalazioni pervenute attraverso i canali di assistenza o altri canali istituzionali.
6. Qualora, all'esito dei controlli e delle verifiche, emergano irregolarità, carenze organizzative, difformità esecutive, inesattezze nella registrazione degli esiti, impiego di personale non conforme, mancato rispetto dei requisiti previsti o altre criticità rilevanti ai fini della corretta esecuzione della convenzione, l'Istat assegna al CAA un termine per la regolarizzazione, per la trasmissione di chiarimenti o per l'adozione delle necessarie misure correttive, salvo che la gravità della violazione non consenta la prosecuzione del rapporto.
7. Restano ferme, in relazione alla natura e gravità delle irregolarità accertate, l'applicazione delle penali previste dalla presente convenzione, la non riconoscibilità ai fini del corrispettivo delle attività non conformi, la sospensione dell'esecuzione, nonché, nei casi più gravi o in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, la risoluzione della convenzione, ferma restando ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge, dall'avviso e dalla convenzione.
8. In caso di partecipazione in forma associata, le verifiche e i controlli possono essere effettuati con riferimento al CAA capofila, ai singoli CAA associati, alle sedi operative e alle eventuali società di servizi impiegate nell'esecuzione della convenzione, fermo restando il ruolo del CAA capofila quale referente nei rapporti con l'Istat.

Art. 14 – Garanzie a favore dell'Istat

1. A tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, ivi compreso il pagamento delle penali eventualmente applicate, la restituzione di somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni, il CAA convenzionato è tenuto a costituire, all'atto della stipula, una garanzia convenzionale di una somma pari al 10% dell'importo massimo complessivo stimato della convenzione, al netto dell'IVA, determinato ai sensi dell'articolo 10 sulla base del numero massimo di fascicoli/unità assegnabili e dei relativi valori economici stimati con riferimento all'intero perimetro convenzionale e a tutte le indagini/annualità ricomprese nella convenzione.
2. La garanzia così costituita resta valida ed efficace per tutta la durata della convenzione e sino alla completa definizione dei rapporti economici tra le Parti, senza necessità di rinnovo o nuova costituzione per le singole indagini o annualità, salvo il caso di variazione in aumento dell'importo massimo complessivo stimato ai sensi dell'articolo 10, per il quale l'Istat può richiedere il corrispondente adeguamento della garanzia.
3. In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia è prestata dal CAA capofila in nome e per conto dei CAA associati.
4. La garanzia deve essere immediatamente escutibile dall'Istat, a semplice richiesta scritta, entro 15 (quindici) giorni, senza che possano essere opposte eccezioni, e deve restare efficace per tutta la durata della convenzione e sino alla definizione dei rapporti economici tra le parti, dei controlli finali e delle eventuali contestazioni pendenti.
5. In caso di escussione, anche parziale, il CAA è tenuto a ricostituire la garanzia nel termine assegnato dall'Istat.
6. Lo svincolo della garanzia è disposto dall'Istat all'esito della completa esecuzione delle attività convenzionali, della definizione dei rapporti economici e della chiusura di eventuali contestazioni o verifiche pendenti.

Art. 15 – Recesso e risoluzione

16. L'Istat può recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per esigenze organizzative o finanziarie, per modifiche del quadro normativo o programmatico di riferimento, nonché qualora venga meno l'interesse istituzionale alla prosecuzione delle attività. In tal caso, restano riconosciuti al CAA esclusivamente i corrispettivi maturati per le attività regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso.
2. L'Istat può risolvere la convenzione per grave inadempimento del CAA agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, dalla Nota tecnica, dall'avviso, dal Piano di avvio della rilevazione, dal Piano operativo e dalle ulteriori istruzioni impartite dall'Istat. A tal fine, l'Istat contesta per iscritto l'inadempimento e assegna un termine per la regolarizzazione o per la presentazione di controdeduzioni, decorso inutilmente il quale la convenzione può essere risolta.
3. Costituiscono causa di risoluzione di diritto della convenzione, previa comunicazione scritta dell'Istat di volersi avvalere della presente clausola:
 - a) la perdita o il venir meno del riconoscimento regionale del CAA o dei requisiti di garanzia e funzionamento;

- b) la non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della manifestazione di interesse, della stipula o dell'esecuzione;
 - c) l'affidamento a soggetti terzi estranei delle attività di contatto, intervista o gestione operativa;
 - d) la grave o reiterata violazione degli obblighi di riservatezza, del divieto di utilizzo dei dati per finalità ulteriori, del segreto statistico o delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali;
 - e) la mancata costituzione o ricostituzione della garanzia convenzionale di cui all'articolo 14;
 - f) la cessazione dell'attività, lo scioglimento, la liquidazione, la scissione, l'assoggettamento a procedura concorsuale o altro evento societario del CAA o delle eventuali società di servizi di cui esso si avvalga, qualora tali eventi incidano sulla regolare esecuzione della convenzione.
4. Qualora si verificano ritardi o inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle rilevazioni, l'Istat può adottare le misure organizzative urgenti ritenute necessarie per assicurare la continuità delle attività, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del CAA.
 5. In caso di recesso o risoluzione, restano ferme l'applicazione delle penali maturate, la compensazione con i corrispettivi maturati e non ancora liquidati, l'escussione della garanzia convenzionale di cui all'articolo 14, nonché la facoltà dell'Istat di chiedere il risarcimento dei maggiori danni e di impartire le istruzioni necessarie per la chiusura delle attività, la restituzione della documentazione e la cessazione degli accessi ai sistemi.

Art. 16 – Governance e presidio dell'esecuzione

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività previste dalla convenzione, l'Istat individua un Referente di esecuzione quale punto di coordinamento tecnico-operativo del rapporto convenzionale. Il Referente assicura, per tutta la durata della convenzione, il presidio dell'avanzamento delle attività, verificando il rispetto del Piano di avvio della rilevazione, del Piano operativo, anche tramite il sistema di monitoraggio messo a disposizione dall'Istat.
2. Il Referente di esecuzione cura la gestione delle criticità e delle azioni correttive, interfacciandosi con il CAA convenzionato, chiedendo tempestivamente gli interventi necessari e convocando, ove occorra, incontri tecnici operativi e curando il raccordo istruttorio con le strutture Istat competenti.
3. Nel corso della fase preparatoria e dell'esecuzione della singola indagine/annualità, il Referente di esecuzione e il CAA convenzionato ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, il CAA capofila, assicurano il necessario raccordo tecnico-operativo, anche mediante incontri, da remoto o in presenza, scambi informativi, richieste di chiarimento e segnalazioni reciproche, al fine di condividere il quadro attuativo della rilevazione, chiarire i profili organizzativi ed esecutivi non espressamente disciplinati dalla presente convenzione, dalla Nota tecnica, dal Piano di avvio della rilevazione o dalle ulteriori istruzioni operative dell'Istat, nonché rilevare tempestivamente eventuali criticità o esigenze di coordinamento. Restano ferme le scadenze e i termini espressamente previsti dalla convenzione e dal Piano di avvio della rilevazione, salvo diversa comunicazione scritta dell'Istat.
4. In caso di CAA convenzionato non associato, il coordinatore nazionale del CAA opera quale referente principale nei rapporti con l'Istat per gli aspetti organizzativi ed esecutivi della convenzione.

5. In caso di associazione, il CAA capofila, quale referente unico nei rapporti con l'Istat, assicura il raccordo con i CAA associati, con le sedi operative, con le eventuali società di servizi e con la rete dei referenti e degli operatori, ed è tenuto a ricevere e riscontrare nei termini assegnati le comunicazioni, i richiami, i solleciti, le richieste di chiarimenti, gli esiti del monitoraggio e le richieste di azioni correttive formulate dall'Istat, dandone pronta attuazione e documentandone gli esiti.
6. Il Referente di esecuzione opera con il supporto del personale Istat appartenente alle strutture interessate, individuato con successivi atti interni, e può chiedere al CAA capofila ogni informazione, documento, chiarimento o evidenza organizzativa utile ai fini del monitoraggio, dei controlli e della corretta esecuzione della convenzione. Le comunicazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, delle misure correttive, dell'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli 17 e 18, della sospensione o della risoluzione sono effettuate in forma scritta secondo le modalità previste dalla convenzione.

Art. 17 – Responsabilità, criteri generali e procedimento di applicazione delle penali

1. Il CAA risponde, sotto il profilo amministrativo, civile e penale, della regolarità e della legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, dalla Nota tecnica, dal Piano di avvio della rilevazione, dal Piano operativo, dall'avviso e dalle ulteriori istruzioni impartite dall'Istat. Resta fermo l'obbligo di esecuzione secondo buona fede e correttezza.
2. Ai fini del presente articolo, per corrispettivo di riferimento della singola indagine, come definito dall'articolo 1, si intende il corrispettivo effettivamente maturato dal CAA convenzionato, al netto dell'IVA, in relazione alle attività concretamente svolte, alle unità assegnate dall'Istat e ai valori unitari previsti dalla convenzione. Le penali maturate nel corso dell'esecuzione sono determinate con riferimento a tale corrispettivo e sono applicate in sede di liquidazione finale o di conguaglio della singola indagine/annualità.
3. Le penali previste dal presente articolo si applicano autonomamente per ciascuna singola indagine/annualità e, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili tra loro, salvo i limiti massimi espressamente previsti. Non sono ammesse compensazioni tra indagini/annualità diverse.
4. In caso di partecipazione in forma associata, ai fini delle penali fondate su tassi di completezza nazionale o regionale, il riferimento è il complesso delle unità assegnate al CAA convenzionato per il tramite del CAA capofila nel perimetro nazionale o regionale, secondo quanto previsto dalla Nota tecnica. Il CAA capofila, quale mandatario con rappresentanza e referente unico nei rapporti con l'Istat, risponde verso l'Istat anche per gli adempimenti, le irregolarità operative, le penali e gli altri effetti derivanti dall'esecuzione della convenzione riferibili ai CAA associati, ferma restando la responsabilità solidale di questi ultimi e l'eventuale regolazione interna dei rapporti tra gli associati, che resta irrilevante nei confronti dell'Istat.
5. L'Istat, in sede di liquidazione finale o di conguaglio della singola indagine/annualità e riscontrati eventi o circostanze che possano dare luogo all'applicazione di una penale, contesta per iscritto al CAA il mancato rispetto degli obblighi convenzionali e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni o giustificazioni. Valutate le controdeduzioni, entro 15 (quindici) giorni l'Istat conclude il procedimento mediante comunicazione dell'esito con l'applicazione di eventuali penali.

6. Resta ferma, nei casi di particolare gravità, l'applicazione degli articoli 13 e 15 della convenzione in materia di controlli, misure correttive, recesso e risoluzione, nonché dell'articolo 14 in materia di garanzia convenzionale.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo è preceduta, ove necessario, dall'istruttoria tecnica curata dal Referente di esecuzione ai sensi dell'articolo 16, nonché dalla contestazione scritta al CAA convenzionato o, in caso di partecipazione in forma associata, al CAA capofila e dall'eventuale valutazione delle controdeduzioni da questo trasmesse.

Art. 18 – Penali specifiche

1. Penali relative a monitoraggio e completezza

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio e ai tassi di completezza di cui al par. 2.3 della Nota tecnica, nonché agli articoli 6, 7, 12 e 13 della presente convenzione:

a) il mancato raggiungimento dei tassi intermedi di completezza comporta l'applicazione di una penale base intermedia (P_int) pari a 2,5‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine/annualità:

- una P_int in caso di mancato raggiungimento della soglia intermedia nazionale (TCNi);
- una ulteriore P_int per ciascuna regione in cui non risulti raggiunta la soglia intermedia regionale (TCRi).

Le penali P_int così maturate si applicano cumulativamente nell'ambito della medesima indagine/annualità e del medesimo monitoraggio intermedio;

b) qualora il recupero delle unità mancanti sia conseguito entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi indicato nel Piano di avvio della rilevazione, non sono dovute ulteriori penali oltre alle P_int già maturate di cui alla precedente lettera a);

c) qualora il recupero sia conseguito successivamente al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi indicato nel Piano di avvio della rilevazione, è altresì applicata una penale aggiuntiva per ritardo (P_rit) pari a 0,25‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine/annualità per ciascun giorno lavorativo di ritardo.

Le penali P_rit così maturate si applicano cumulativamente alle penali P_int di cui alla precedente lettera a);

d) il mancato raggiungimento dei tassi finali di completezza comporta l'applicazione di una penale finale (P_fin) pari a:

- 0,5‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine/annualità in caso di mancato raggiungimento della soglia finale nazionale (TCNf);
- 0,25‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine/annualità per ciascuna regione in cui non risulti raggiunta la soglia finale regionale (TCRf);

Le penali finali P_fin così maturate si applicano cumulativamente alle penali P_int e P_rit eventualmente già maturate.

2. Penali relative a cronoprogramma operativo, milestone e attivazione della rete

Con riferimento al par. 2.4 della Nota tecnica e all'articolo 6 della convenzione:

a) il mancato rispetto del calendario operativo e/o delle milestone previste dal Piano di avvio della rilevazione o dal Piano operativo comporta una penale pari a 0,02‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine per ciascun giorno lavorativo di ritardo;

b) il mancato o insufficiente avvio delle attività da parte della rete operativa, qualora non regolarizzato nel termine assegnato dall'Istat ai sensi dell'articolo 6, comma 7, comporta una penale pari a 0,25‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine.

3. Penali relative a operatori, sedi e affidamenti non consentiti

Con riferimento agli articoli 3, 5 e 6 della convenzione e al par. 2.5 e 2.5.1 della Nota tecnica:

a) l'impiego di operatori non formati, non risultati idonei o non abilitati ai sistemi Istat comporta, oltre alla non riconoscibilità ai fini del corrispettivo delle interviste effettuate, una penale pari a 0,1‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine per ciascun operatore irregolarmente impiegato;

b) ogni affidamento a soggetti terzi estranei alla propria organizzazione delle attività di contatto, intervista o gestione operativa, in violazione della convenzione, comporta una penale pari a 0,5‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine, ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto ai sensi dell'articolo 15;

c) l'impiego di sedi operative o società di servizi non indicate o non approvate, ove richiesto dalla convenzione, comporta una penale pari a 0,25‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine.

4. Penali relative alla qualità dei dati e agli esiti di rilevazione

Con riferimento al par. 2.2 della Nota tecnica e agli articoli 6, 11 e 13 della convenzione:

a) l'attribuzione non corretta degli esiti gestionali, accertata da Istat all'esito di verifiche a campione sugli esiti definitivi registrati nel sistema di gestione, comporta una penale pari a 0,1‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine per ciascun accertamento;

b) l'attribuzione sistematicamente distorta degli esiti gestionali, ovvero il mancato rispetto delle regole sui tentativi minimi di contatto, sul diario dei contatti e sulla registrazione degli appuntamenti, comporta una penale pari a 0,5‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine, ferma restando la non riconoscibilità ai fini del corrispettivo delle unità interessate e la facoltà di risoluzione nei casi più gravi;

c) il mancato svolgimento dell'intervista o l'abbandono del nominativo in assenza dei presupposti previsti dalla Nota tecnica comporta la non riconoscibilità della relativa attività ai fini del corrispettivo e una penale pari a 0,05‰ per ciascun evento accertato.

5. Penali relative a riservatezza, correttezza dei comportamenti e tutela dei dati

Con riferimento all'articolo 11 della convenzione:

a) le gravi o reiterate violazioni degli obblighi in materia di qualità dei dati, correttezza dei comportamenti, protezione dei dati personali, segreto statistico e divieto di utilizzo per finalità ulteriori comportano una penale pari a 0,5‰ del corrispettivo di riferimento della singola indagine per ciascun accertamento, ferma restando la facoltà di risoluzione del rapporto e il risarcimento del danno;

b) restano ferme le ulteriori responsabilità previste dalla legge, dalla convenzione e dagli eventuali atti del RPD o del titolare del trattamento.

6. L'importo complessivo delle penali applicate ai sensi del presente articolo, cumulativamente considerate e indipendentemente dalla specifica voce cui si riferiscono, non può eccedere il 10% del corrispettivo di riferimento della singola indagine/annualità.

Art. 19 – Modifiche e integrazioni

1. Qualsiasi modifica o integrazione della presente convenzione deve essere previamente concordata tra le Parti e formalizzata mediante apposito atto scritto, predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula della convenzione.
2. Non costituiscono modifica o integrazione della convenzione, e possono pertanto essere disposti dall'Istat nell'ambito della gestione attuativa del rapporto, gli aggiornamenti del Piano di avvio della rilevazione, del calendario operativo, delle milestone, delle istruzioni tecniche e organizzative.
3. Restano in ogni caso ferme le facoltà dell'Istat di adottare le determinazioni organizzative e attuative al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale.

Art. 20 – Oneri fiscali e registrazione

1. La presente convenzione, quale scrittura privata plurima, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Tariffa Parte I, art. 2), nella misura di € 16,00 (sedici/00 euro) ogni quattro facciate o frazioni di foglio, da assolversi mediante versamento telematico con modello F24 ELIDE (codice tributo 6040 – "Imposta di bollo virtuale - documento informatico"). Tale pagamento sarà effettuato dal CAA prima della sottoscrizione digitale, con allegazione della relativa quietanza protocollata al documento informatico.
2. La registrazione della convenzione avverrà solo in caso d'uso, a spese della Parte richiedente, ai sensi della Tariffa Parte II, art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 131.

Art. 21 – Disciplina del d.lgs. 159/2011 e requisiti soggettivi

1. La stipula e l'efficacia della presente convenzione sono subordinate all'acquisizione, ove dovuta ai sensi della normativa vigente, della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Il CAA convenzionato, e in caso di partecipazione in forma associata anche il CAA capofila per conto dei CAA associati, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istat ogni fatto, atto o provvedimento che possa incidere sulla permanenza dei requisiti soggettivi richiesti, sulla validità o efficacia del riconoscimento regionale o sulla sussistenza dei presupposti rilevanti ai fini della disciplina antimafia.
3. In caso di partecipazione in forma associata, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano al CAA capofila e a ciascun CAA associato, fermo restando il ruolo del CAA capofila quale referente unico nei rapporti con l'Istat.

4. Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dalla legge, dall'avviso e dalla presente convenzione in caso di perdita dei requisiti soggettivi o di emersione di cause ostative ai sensi del d.lgs. 159/2011.

Art. 22 – Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità della presente convenzione.
2. Qualora non sia possibile addivenire a una soluzione bonaria, per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per l'Istituto nazionale di statistica

Per il CAA convenzionato/CAA capofila

Sommario

Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni	4
Art. 2 – Oggetto e finalità.....	6
Art. 3 – Attività e obblighi specifici delle Parti	6
Art. 4 – Requisiti dei CAA	7
Art. 5 – Requisiti dei Referenti e degli Operatori dei CAA	8
Art. 6 – Impegni dei CAA.....	9
Art. 7 – Impegni dell’Istat.....	11
Art. 8 – Garanzia assicurativa e responsabilità del CAA	11
Art. 9 – Segreto statistico e protezione dei dati personali.....	12
Art. 10 – Aspetti finanziari	13
Art. 11 – Obbligo di riservatezza e divieto di utilizzo per finalità ulteriori	16
Art. 12 – Durata della Convenzione e calendario delle rilevazioni	17
Art. 13 – Controlli e verifiche	17
Art. 14 – Garanzie a favore dell’Istat.....	19
Art. 15 – Recesso e risoluzione	19
Art. 16 – Governance e presidio dell’esecuzione.....	20
Art. 17 – Responsabilità, criteri generali e procedimento di applicazione delle penali	21
Art. 18 – Penali specifiche	22
Art. 19 – Modifiche e integrazioni	24
Art. 20 – Oneri fiscali e registrazione	24
Art. 21 – Disciplina del d.lgs. 159/2011 e requisiti soggettivi	24
Art. 22 – Foro competente	25

Allegato 1 – Elenco CAA associati

CAA associato	Regione presidiata	Provvedimento regionale	Società di servizi dichiarata